

COMUNICATO UFFICIALE N. 378/L - 13 AGOSTO 2020

378/833

RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 FRA LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO TESSERATI AIC

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con l'AIC in data 4 giugno 2012 e successivamente rinnovato, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e calciatori professionisti tesserati per la stagione sportiva 2020/2021, invariate rispetto alla scorsa stagione in quanto non si sono registrate variazioni in aumento degli indici dei prezzi al consumo.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale lordo

I calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che - se riferito all'intera stagione sportiva - non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dieci mesi:



lega-pro.com



TABELLA MINIMI 2020/2021

MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETA'	€ 26.664,00 lordi
Classe 1996	
PRIMO CONTRATTO EX ART. 33.2. NOIF	€ 20.263,00 lordi
Classe 2000	
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETA'	€ 20.263,00 lordi
Classe 2000 - 1997	
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19°ANNO DI ETA'	€ 14.397,00 lordi
Classe 2004 - 2001	
ADDESTRAMENTO TECNICO	€ 10.665,00 lordi
Classe 2001	

I corrispettivi come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2020/2021 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva con adeguamento su base ISTAT.

2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l'attività sportiva;

- c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione "al netto" verrà ritenuta nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;
- e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori deve essere curata l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale.

Per quanto non riportato dal presente paragrafo si richiamano in toto le disposizioni di cui alla normativa vigente e, in particolare, quelle dell'accordo collettivo di categoria.

3) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del "Fondo Indennità Fine Carriera" sono fissati, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l'1,25% a carico dei calciatori), nei limiti del massimale mensile di € 8.587,92.

Il calciatore, con la sottoscrizione del contratto economico, conferisce formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell'accordo economico.

Pubblicato in Firenze il 13 Agosto 2020

IL PRESIDENTE Francesco Ghirelli